

"Associazione Genitori Adottivi per esempio... - A.G.A.p.e..."

15 DIC 2022

Organizzazione di Volontariato

Statuto

esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e dell'art. 26 del DLgs 105/2018

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, conformemente alla Costituzione, un'organizzazione denominata "Associazione Genitori Adottivi per esempio..." (in sigla A.G.A.p.e...), ODV. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente Statuto.

L'Associazione A.G.A.p.e... ha sede legale nel comune di Aosta ed opera su tutto il territorio della Valle d'Aosta. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

Art. 2 - FINALITÀ E SCOPI

L'Organizzazione A.G.A.p.e..., più avanti denominata per brevità "Organizzazione", è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di:

- 1) promuovere attività per agevolare l'adozione di minori in stato di abbandono, avendo come principio che ogni bambino ha diritto ad una famiglia;
- 2) rilevare i problemi dei minori in difficoltà attuando progetti di prevenzione e promuovendo attività di informazione e formazione;
- 3) affermare e sostenere il fondamentale ruolo sociale delle famiglie, sottolineando la ricchezza e le peculiarità di quelle adottive;
- 4) incentivare la rete tra famiglie adottive e non, ai fini di una genitorialità consapevole;
- 5) fare conoscere sul territorio le peculiarità dell'adozione e diffondere una corretta cultura della stessa;
- 6) sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'adozione nazionale e internazionale;
- 7) fare rete con altre associazioni italiane e europee aventi le stesse finalità di A.G.A.p.e., nella fattispecie attraverso la partecipazione al Coordinamento Care.

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- attività nel settore della promozione e tutela dei diritti umani,
- della qualità della vita e delle pari opportunità,
- formazione finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico, organizzazione e gestione di attività culturali o ricreative di interesse sociale

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

In particolare, a titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività:

- 1) collaborazione con le istituzioni che operano nel campo dei minori in difficoltà, in stato di abbandono, dell'adozione e del post-adozione e della famiglia in genere;
- 2) sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi dell'adozione nazionale ed internazionale mediante l'organizzazione sul territorio di eventi, conferenze, presentazione di libri, testimonianze;
- 3) interventi e formazione a favore dell'inclusione dei minori adottivi e di tutti i minori nella scuola, mediante la collaborazione con il Dipartimento Sovrintendenza agli Studi dell'Assessorato all'istruzione, università, ricerche e politiche giovanili della Regione autonoma Valle d'Aosta, con l'Ufficio minori dell'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta, con le istituzioni scolastiche locali;
- 4) organizzazione di gruppi di auto-aiuto per famiglie adottive e non su questioni legate alla genitorialità e crescita dei figli;
- 5) informazione e aiuto morale ai futuri genitori adottivi;
- 6) promozione di occasioni di aggregazione e confronto tra figli adottivi per aiutarli e sostenerli nel percorso di vita;
- 7) organizzazione e promozione di eventi di qualsiasi natura, di solidarietà sociale ma anche di carattere ricreativo, culturale, turistico o sportivo.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'Organizzazione potrà avvalersi del contributo di esperti esterni in materia.

L'Organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'Organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà menzionarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

L'Organizzazione può aderire o convenzionarsi con altre associazioni, fondazioni e/o enti che perseguono gli stessi o analoghi scopi e che abbiano le stesse o analoghe caratteristiche.

Art. 3 – SOCI

Possono fare parte dell'Organizzazione, in numero illimitato, le persone fisiche che si riconoscano nello statuto, che siano mosse da spirito di solidarietà, che intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e prestino servizio gratuitamente.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione, le norme dello statuto sociale, dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Organizzazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

- esercitare il diritto di voto in Assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'Organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo;
- dimettersi.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'Organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi.

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

ART. 5 - VOLONTARIATO E RAPPORTI ECONOMICI

L'Organizzazione si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Art. 6 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'Organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'Organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla loro carica.

Art. 8 – ASSEMBLEA

Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale hanno diritto di intervenire in Assemblea.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e almeno una volta all'anno entro il 30 aprile.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica, con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Organizzazione, l'Assemblea è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ferme le limitazioni previste per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Organizzazione, l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Art. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno 7 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.

È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio.

È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte dell'assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo coopera i candidati non eletti ratificando la sostituzione nella prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

Art. 10 - PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario e il Tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'Organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro:

- redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 12 - BILANCIO

L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile, il Consiglio direttivo presenta all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto dell'anno passato. Eventuali utili o avanzi di amministrazione devono essere impiegati unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali. È fatto divieto all'Organizzazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 13 LIBRI SOCIALI

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- *il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.*

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 14 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

L'Organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.